



# COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752

[www.comune.corsano.le.it](http://www.comune.corsano.le.it) pec: [comune.corsano@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.corsano@pec.rupar.puglia.it)

Nr. 3 registro deliberazioni

Seduta del 29-03-2019

## COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>ALIQUEUTE, DETRAZIONI E TARIFFE ANNO 2019.</b>
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove** del mese di **marzo** alle **ore 19:30** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
<b>MARTELLA Biagio</b>	<b>P</b>	<b>CHIARELLO Biagio Luigi</b>	<b>P</b>
<b>NICOLI' Antonella</b>	<b>P</b>	<b>SCARCELLA Biagio</b>	<b>P</b>
<b>BELLO Cosimo</b>	<b>P</b>	<b>CAZZATO Biagio</b>	<b>P</b>
<b>BLEVE Antonella</b>	<b>P</b>	<b>DE GIORGI Fernanda</b>	<b>A</b>
<b>RAONA Biagio</b>	<b>P</b>	<b>PALUMBO Biagio</b>	<b>P</b>
<b>LIBERTI Simona</b>	<b>P</b>	<b>RUSSO Stefano</b>	<b>A</b>
<b>CIARDO Pierluigi</b>	<b>A</b>		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Ing. Biagio MARTELLA**, IL PRESIDENTE. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Pierluigi CANNAZZA**.-

### PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

**ESPRIME PARERE Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 25-03-2019

### PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

**ESPRIME PARERE Favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 25-03-2019

Relaziona il Consigliere Biagio Luigi CHIARELLO il quale fa presente che le aliquote sono pressoché invariate; è stata prevista una riduzione per i proprietari dei frantoi.

Il Consigliere Biagio PALUMBO riferisce che il Comune non aveva la possibilità di far lievitare la pressione tributaria perché la stessa è già posizionata ai massimi livelli. Possibile, si chiede, che nel bilancio previsionale non risultano € 30.000,00 per ridurre di un punto l'addizionale IRPEF?

Passati alla votazione,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO**

- che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di Servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
  - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a Finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote e le detrazioni dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

**ATTESO** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019 (decreto legge del 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019));

**PRESO ATTO** che nella Legge di bilancio 2019, Legge n. 145/2018 non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:**

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018 con la quale veniva confermata, per l'anno 2018, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2017, pari allo 0,8%;

### **COMPONENTE IMU:**

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2018 con la quale veniva stabilito, per l'anno 2018, con riferimento all'Imposta Municipale Propria - IMU:

1) Aliquote:

• **ALIQUOTA 3,5 per mille**

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

• **ALIQUOTA 10,60 per mille**

per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;

• **ALIQUOTA 10,60 per mille**

per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

• **ALIQUOTA 7,60 per mille per la categoria B7 (Cappelle ed oratori)**

• **ALIQUOTA 7,60 per mille per i terreni agricoli.**

2) versamento minimo in Euro 4,00 per anno;

3) Detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VISTA** la richiesta presentata dalla Coldiretti di Lecce, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1771 del 06.03.2019, di riduzione dell'aliquota IMU al 7,60 x mille, per gli opifici adibiti a frantoio oleario fortemente colpiti dal problema della xylella fastidiosa;

**RITENUTO** dover accogliere la richiesta della Coldiretti di Lecce e ridurre l'aliquota IMU dei fabbricati adibiti a frantoio oleario, al 7,60 x mille, esentandoli quindi dal pagamento della quota IMU di competenza del Comune;

**PRESO ATTO** che la minore entrata prevista in circa € 2.000,00 può essere compensata da maggiori entrate riferite allo stesso tributo;

**COMPONENTE TASI:**

**VISTO** l'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, che prevede l'esenzione TASI sulla prima casa, delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale 8 del 28.03.2018 con la quale veniva stabilito, per l'anno 2018, con riferimento al Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI:

1) Aliquote:

• **ALIQUOTA 2,15 per mille**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze, diverse dalle categorie A/1, A/8, A/9 come definite dall'art. 11 (Parte TASI) del Regolamento IUC.

• **ALIQUOTA 2,5 per mille**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze, per le categorie A/1, A/8, A/9, come definite dall'art. 11 (Parte TASI) del Regolamento IUC.

• **ALIQUOTA “0” (zero) per mille**

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;

2) versamento minimo in Euro 4,00 per anno;

3) Detrazioni: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 15,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, Euro 15,00 per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico e minore di 26 anni;

**DATO ATTO**

- che dal 1° gennaio 2014 l'abitazione principale non è soggetta a IMU, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'IMU continua ad essere dovuta;
- per le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all'unità a uso abitativo”;
- A partire dal 2016 viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo del Comune al n. 2351 del 26.03.2019;

**VISTO** il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) *del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- b) *della correttezza e regolarità della procedura;*
- c) *della correttezza formale nella redazione dell'atto;*

**ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”.

Consiglieri presenti e votanti n° 10;

Con n° 8 voti favorevoli e n° 2 voti contrari espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- 1) Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2018, pari allo 0,8%;
- 3) Di confermare per l'anno 2019, con riferimento alle componenti IMU e TASI della IUC, le aliquote, il versamento minimo e le detrazioni previste per l'anno 2018, come meglio esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ad eccezione dell'aliquota IMU dei Fabbricati adibiti a frantoio oleario, per i quali si dispone l'applicazione del 7,60 x mille, di spettanza dello Stato;
- 4) di dare atto che non risultanecessarioprocedere all'individuazione~~dei~~ costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza in Bilancio di entrate derivanti da detto tributo;
- 5) di confermare le tariffe di imposte, tasse e servizi in vigore come determinate dalla Giunta Comunale o precedentemente in vigore, comprese le tariffe per i servizi a domanda individuale, dando atto che qualora le tariffe non risultano modificate si applicano anche per gli anni successivi ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.1996 n. 296.

Successivamente,

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.





Il presente verbale viene così sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**  
F.to Ing. Biagio MARTELLA

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 16-04-2019 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 16-04-2019

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

**ESECUTIVITA'**

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[ ] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)  
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 29-03-2019

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA